

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 4 dicembre 2024, n. 27

“Modifica alla legge regionale 8 novembre 2021, n. 27 (Istituzione di un Organismo regionale per il controllo collaborativo (ORECOL))”.

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 27/2021)

1. Il comma 2 dell’articolo 2, della legge regionale 8 novembre 2021, n. 27 “Istituzione di un Organismo regionale per il controllo collaborativo (ORECOL)” è sostituito dal seguente:

“2. I componenti dell'ORECOL restano in carica per la durata della legislatura e fino all'insediamento del nuovo organismo, comunque non oltre otto mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale e possono essere nominati non più di due volte consecutive previa procedura selettiva pubblica, secondo quanto previsto dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati)”.

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano all’Organismo in carica all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri ulteriori a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 dicembre 2024

Alberto Cirio



Disegno di legge n. 60

"Modifica alla legge regionale 8 novembre 2021, n. 27 (Istituzione di un Organismo regionale per il controllo collaborativo (ORECOL))".

Presentato dalla Giunta regionale il 2 dicembre 2024.

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente il 2 dicembre 2024.

Approvato a maggioranza in sede legislativa il 3 dicembre 2024 con 47 voti favorevoli, 1 voto di astensione e 3 voti non partecipanti.

Relatore di maggioranza: Consigliere Davide Zappalà

Relatrice di minoranza: Consiglieria Alice Ravinale

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Segreteria generale, Processo legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito <https://www.cr.piemonte.it/cms/>.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 27 (Istituzione di un Organismo regionale per il controllo collaborativo (ORECOL)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2. (Costituzione dell'ORECOL)

1. L'ORECOL è organismo indipendente di controllo interno, composto da cinque membri esterni all'amministrazione regionale, di cui tre nominati dal Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di Presidente e due nominati dalla Giunta regionale. La nomina è effettuata a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. I componenti dell'ORECOL restano in carica per la durata della legislatura e fino all'insediamento del nuovo organismo, comunque non oltre otto mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale e possono essere nominati non più di due volte consecutive previa procedura selettiva pubblica, secondo quanto previsto dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati).

3. Partecipano alle sedute dell'ORECOL, senza diritto di voto, il responsabile della struttura organizzativa preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali della Giunta regionale e il responsabile della struttura preposta alla funzione di audit interno.

4. I componenti dell'ORECOL sono scelti tra esperti di notoria indipendenza, di elevata e accertata professionalità, con riconosciute esperienze nel settore pubblico o privato e con accertate competenze in una o più delle seguenti materie: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, analisi del rischio, analisi dei processi e contratti pubblici, analisi ed organizzazione dei sistemi sanitari, diritto amministrativo, costituzionale, civile e penale.

5. Al fine di garantire l'osservanza dei principi costituzionali di imparzialità, di correttezza e di lealtà, non possono rivestire il ruolo di componenti dell'ORECOL e, se già nominati, decadono, coloro i quali, al momento della domanda, sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva ancorché a pena condizionatamente sospesa, per delitti, consumati o tentati, previsti nei titoli II, III e VII del libro secondo del codice penale o per delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), ovvero per ogni altro delitto, tentato o consumato, punibile con pena edittale, da sola o congiunta a pena pecuniaria, superiore, nel massimo, ad anni quattro di reclusione; ai fini del calcolo della pena occorre tenere conto anche degli eventuali aumenti conseguenti alla presenza di circostanze comunque aggravanti.

6. In occasione della nomina, il Consiglio e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, svolgono una rigorosa valutazione delle candidature, tenendo presente ogni elemento utile, conosciuto o conoscibile, che consenta di apprezzarne l'affidabilità, l'onorabilità, l'integrità, la lealtà, l'imparzialità e gli altri requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

7. Non possono essere nominati componenti dell'ORECOL i dipendenti della Regione Piemonte, i dipendenti e i componenti degli organi degli organismi in house ed in controllo regionale, degli enti locali compresi nel territorio regionale e coloro che:

- a) rivestono incarichi pubblici elettivi, cariche pubbliche o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che hanno rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti alla nomina;
- b) hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici o organizzazioni sindacali o che hanno avuto tali rapporti nei tre anni precedenti alla nomina;
- c) si trovano, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- d) sono magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione regionale;
- e) hanno un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione regionale, o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- f) sono componenti di altri organismi di valutazione o controllo dell'amministrazione regionale.

8. Qualora successivamente alla nomina sia accertata la sopravvenienza di una delle cause di inconferibilità di cui ai commi 5 e 7, nonché la violazione del divieto di cui al comma 9, l'organo regionale competente alla nomina, con proprio provvedimento, dichiara la decadenza dall'incarico. Nel caso di conflitto di interessi sopravvenuto, la decadenza è

dichiarata, qualora l'interessato non abbia provveduto a segnalare la causa all'organo regionale competente e a rimuoverla secondo le disposizioni regionali.

9. I componenti dell'ORECOL non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa”.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.